

IL PARCO SFORZA CESARINI
Un patrimonio di tutti noi

Indice del Regolamento

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1 Caratteristiche del Parco
- Art. 2 Gli areali del parco

Titolo II CONSERVAZIONE

- Art. 3 Manutenzione, restauro e ripristino

Titolo III VISITE AL PARCO

- Art. 4 Visitatori e modalità delle visite
- Art. 5 Titoli d'ingresso
- Art. 6 Divieti di carattere generale
- Art. 7 Comportamento dei visitatori

Titolo V USO DEL PARCO

- Art. 8 Attività consentite
- Art. 9 Richiesta e condizioni per l'uso
- Art. 10 Manifestazioni istituzionali
- Art. 11 Comitato Scientifico
- Art. 12 Norma finale

IL PARCO SFORZA CESARINI

Un patrimonio da trasmettere ai posteri

Annesso al Palazzo della famiglia ducale, il Parco costituisce un mirabile esempio di giardino storico, riprodotto da molti artisti del *Grand Tour del 1800*, e rappresenta un *unicum* nel panorama del territorio dei Castelli Romani. Il Parco Sforza Cesarini è un bene di notevole valore storico: culturale, artistico, naturalistico e paesaggistico che viene a porsi quindi come elemento di spicco del patrimonio della nostra città, da valorizzare, promuovere e tramandare ai posteri. Il Comune intende quindi assicurarne la fruibilità ai cittadini di Genzano di Roma e ai visitatori.

Il Parco Nasce per volontà del duca *Lorenzo Sforza Cesarini* (1807/1866) che lo dedicò alla consorte *Carolina Shirley* e ne affidò il progetto ad Augusto Lanciano, l'architetto che si occupò anche della ristrutturazione del Palazzo Sforza Cesarini.

Il Lago di Nemi, fa da continuo riferimento visivo al parco, che nelle terrazze panoramiche e nei sentieri offre incantevoli vedute e scorci prospettici, con scenografie formate da elementi architettonici, piccole cascate, ninfei e particolari esemplari floreali.

Sotto il profilo botanico, il Parco si sviluppa su due unità ben distinte: sulla sommità del versante, sul terreno pianeggiante sorge il Giardino all'inglese, caratterizzato dalla presenza di specie arboree esotiche; lungo il versante che guarda fino alla riva del lago, sorge invece il Bosco, costituito maggiormente da latifoglie sempreverdi e caducifoglie.

Il Parco storico è da considerarsi un monumento vivente e in quanto tale la sua salvaguardia impone interventi differenziati quali: Manutenzione, Conservazione, Restauro, e richiede l'adempimento di regole specifiche. Il mantenimento del Parco in condizioni Idonee (strutturali, di sicurezza e di servizio), tali da renderlo visitabile e da consentirne l'uso, dipende anche dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Ciascun utilizzatore e visitatore deve essere a conoscenza del prezioso luogo nel quale si trova ed essere consapevole che con il suo comportamento concorre a migliorare o deteriorare il luogo storico e naturalistico in questione. Pertanto responsabilizzare e sensibilizzare i visitatori è di primario interesse pubblico.

Date queste caratteristiche peculiari, il Parco è individuabile quale Giardino Storico e come è tutelato dalla norme individuate dalla *Carta di Firenze*, che, nelle sue parti salienti, viene adottata nel presente regolamento.

Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1 Caratteristiche del Parco

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione del Parco storico "Sforza Cesarini" (in seguito soltanto Parco).
2. Il Parco è una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico e artistico presenta uno speciale interesse pubblico. Come tale è considerato un monumento.
3. Il Parco è una composizione di architettura la cui materiale è principalmente naturale, ovvero vegetale, dunque vivente, deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così caratterizzato da un perpetuo equilibrio naturale, riscontrabile nell'andamento ciclico delle stagioni, oscillante fra sviluppo e deperimento innescato dalla natura stessa e dalla volontà d'arte e d'artificio umano, che tende a conservarne perennemente lo stato.
4. Come monumento il Parco deve essere salvaguardato mediante un approccio sistematico ispirato ai principi del restauro dei monumenti, riassumibili nella *Carta di Venezia* del 1964. Tuttavia, in quanto *monumento vivente*, la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche che formano l'oggetto del presente regolamento.
5. Sono rilevanti nella composizione architettonica del Parco:
 - la sua pianta ed i differenti profili del terreno;
 - le sue masse vegetali, le loro essenze, i volumi, il gioco di colori, le spazature, le loro altezze rispettive;
 - i suoi elementi costruiti o decorativi;
 - le acque in movimento o stagnanti, riflesso del cielo.
6. Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al sogno, il Parco acquista così il *senso cosmico* di un'immagine idealizzata del mondo, un "*paradiso*" nel senso etimologico del termine, una testimonianza di una cultura romantica, di uno stile, di un'epoca e dell'originalità e sensibilità dei suoi creatori.
7. Come anticipato sopra, nello spirito della *Convenzione Europea del Paesaggio*, il Parco non può essere separato dal suo intorno ambientale urbano, rurale, artificiale o naturale, ed in particolare dal Palazzo Sforza Cesarini ad esso adiacente e complementare.
8. Il Parco per le proprie peculiarità e funzioni dovrà essere affidato nella sua gestione nel rispetto delle presenti normative, esclusivamente a personale qualificato individuato dall'Amministrazione e ad essa rispondente, al quale è affidata anche la funzione di organo controllore.

Art. 2 Gli areali del Parco
(Mappa in allegato)

1. Per Parco Sforza Cesarini si deve intendere il complesso ambientale, storico-geografico che costituisce l'attuale compendio paesaggistico dell'adiacente palazzo ducale. Il Parco contiene al suo interno diverse individualità, tra cui il Giardino storico, realizzato alla metà dell'800, dagli originali proprietari, il Duca Lorenzo Forza Cesarini e la Duchessa Carolina Shirley.
2. All'interno del Parco è possibile distinguere diversi areali, con caratteristiche più o meno omogenee. Secondo una lettura eminentemente di tipo paesaggistico, con tutto ciò che ne segue in termini di letteratura scientifica, e che ha trovato, negli anni, un proprio assetto legislativo e normativo, è possibile individuare sostanzialmente tre areali:
 - Zona A - Area del Giardino storico
 - zona B - Area Boscata
 - Zolla C - Area Ripariale
- a. La prima, *Zona A - Area del Giardino storico*, è connotata dalle tracce dell'attività progettuale dei proprietari che forgiarono la parte apicale della proprietà, nelle forme di un giardino, pensato e

immaginato la sensibilità estetico-culturale dell'epoca, cioè quella del giardino paesaggistico o giardino all'inglese. In questa area la tipologia di manutenzione, valorizzazione, salvaguardia, intervento e tutela, nonché pubblica fruizione, ricalca quella tipica dei *Giardini Storici*, di cui è piena l'Europa. In dettaglio, si veda la mappa allegata, l'areale è delimitato dal confine meridionale lungo la proprietà dell'attuale monastero delle Suore Agostiniane fino alla finta rovina della *Bifora*. In generale in questa area sono ammesse tutte le attività di cui all'art. 4, nelle condizioni e nei modi previsti dal presente regolamento.

Il Parco, in quanto patrimonio pubblico e luogo privilegiato di contatto con la natura, ha anche l'esigenza di rispondere ad una domanda sociale di svago, soggiorno, contemplazione, che però non deve in alcun modo nuocere alla dimensione del *Giardino storico*. A tale scopo l'Amministrazione può anche provvedere a delimitare una parte del prato della Zona A, in modo che si possa creare un'area, nelle vicinanze del così detto *Casino del Giardiniere* di libero accesso e stazionamento, un eventuale punto ristoro nello stesso, per quei cittadini e turisti attratti da tanta bellezza storico-paesaggistica, (individuata come zona A1 nella mappa allegata). L'ingresso per tale punto di libero accesso, sarà quello del cancello di Piazza Dante. L'area dovrà essere in ogni caso sorvegliata e la recinzione di divisione tra l'area libera e quella soggetta all'accesso tramite visita guidata, dovrà essere mobile per essere rimossa ogni qual volta ce ne sia la necessità, e realizzata nel rispetto dell'estetica e del paesaggio di quella porzione di Parco.

b. La seconda area, *Zona B - Area Boscata*, è quella a prevalente copertura boschiva, connotata in termini botanici quale *Lecceta* mista a *Ornello* e *Carpino nero*, ascrivibile all'associazione *Omo-Quercetum Ilicis* (Horvatic, 1956, 1958). Presenta una notevole acclività, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta idrogeologica del versante, necessità di intervento, prevenzione e salvaguardia del patrimonio vegetale e della biomassa. In generale gli obiettivi da perseguire in tali zone sono riassumibili nel:

- Favorire il ripristino della biocenosi originale;
- Favorire la rinnovazione delle specie autoctone nelle zone degradate;
- Limitare la colonizzazione di nuove zone da parte delle esotiche;
- Limitare e prevenire fenomeni di erosione del soprassuolo e dissesto idrogeologico;
- Prevenire e mettere in sicurezza le pareti rocciose di lava basaltica presenti lungo le linee di rottura di pendio, che si mostrino fessurate e pericolanti, mediante disaggi e imbracature;
- Manutenzione della viabilità forestale;
- Manutenzione dei viali e sentieri esistenti;
- Ripristino e manutenzione contante dell'antico percorso forestale ottocentesco.

c. La *Zona C - Area Ripariale*, è quella situata al livello più basso, caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti con muri in pietrame di peperino a secco e che costituisce un'area potenziale di grande fascino per la vicinanza del lago, per la bellezza intrinseca del sito, per la prossimità ad una serie di emergenze storiche archeologiche interessanti, e a quello che fino al secondo dopo guerra era il tracciato della *circumlacuale*.

Titolo II CONSERVAZIONE

Art. 3

Manutenzione, restauro e ripristino

1. Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino del Parco o di una delle sue parti, deve tenere conto simultaneamente di tutti i suoi elementi. Separandoli le operazioni altererebbero l'equilibrio che governa l'insieme.

2. La manutenzione del Parco è un'operazione fondamentale e necessariamente continua. Essendo la materia vegetale il materiale principale, l'opera sarà mantenuta nel suo stato solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo termine, con rinnovamenti ciclici; (tagli completi e reimpianto di elementi già formati).
3. La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di erbacee, di fiori da sostituire periodicamente, deve tenere conto dei più aggiornati principi di ecologia e di sostenibilità ambientale, rispettare la biodiversità e prediligere piante ornamentali autoctone di area boschiva mediterranea.
4. Gli elementi archeologici, di architettura, di scultura, di decorazione fissi o mobili che sono parte integrante del Parco non devono essere rimossi o spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione o il loro restauro. La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo, devono essere condotti seguendo la "*Carta di Venezia*" e dovrà essere tracciata la data di tutte le eventuali trasformazioni e/o sostituzioni.
5. Il Parco dovrà essere conservato in un intorno ambientale appropriato. Devono essere bandite tutte quelle modificazioni riguardanti le infrastrutture, sia interne che esterne, che siano dannose per l'equilibrio ecologico della struttura.
6. La manutenzione e la pulizia del Parco dovranno essere eseguiti nella cura e nel rispetto delle linee individuate dall'Amministrazione, la quale potrà avvalersi anche di specifiche professionalità, e che saranno materia di apposito capitolato tecnico.
7. Gli interventi rilevanti di restauro e ripristino sono soggetti a presentazione di relativo progetto, di comprovata natura scientifica, dà sottoporre a preventivo esame, e successiva approvazione, dell'Amministrazione. Tali interventi dovranno rispettare l'evoluzione storico ambientale del giardino in questione. Come principio generale non dovrà privilegiare un'epoca a spese di un'altra, a meno che il degrado o il deperimento di alcune parti possano eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino fondato su vestigia o su documenti irrecusabili. Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino, le parti del giardino più vicino ad un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

Titolo III VISITE AL PARCO

Art.4

Visitatori e modalità di accesso

1. Possono accedere al Parco, al fine di una visita nell'*Area del Giardino Storico*, secondo quanto indicato successivamente, cittadini sia singoli sia in gruppi, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario delle visite guidate disposto dall'Amministrazione.
2. Possono accedere al Parco, al fine di una passeggiata nell'*Area Boscata* o *Ripariale* per arrivare al lago, e sostare nell'eventuale area dedicata al ristoro, realizzata in prossimità del *Casino del Giardiniere*, cittadini sia singoli sia in gruppi, nei giorni e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Nel caso delle visite nell'*Area del Giardino Storico*, per persone singole che di comitive, i visitatori vengono organizzati in gruppi e condotti nella visita da una guida che provvederà a fissarne il numero in base alle circostanze dettate da motivi di sicurezza e di opportunità.
4. Il percorso della visita guidata è stabilito dall'Amministrazione, visibile da apposite segnaletiche e viene comunicato ai gruppi dei visitatori prima dell'inizio della visita medesima. I visitatori saranno preventivamente informati anche della durata della visita.
5. Il percorso dell'*Area Boscata* e dell'*Area Ripariale*, sono appositamente indicati con i metodi tradizionali di segnaletica tipica dei parchi e dei boschi.
6. L'Amministrazione può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone del Parco per ragioni di tutela, di manutenzione e conservazione, di pubblica sicurezza, nonché in funzione di particolari condizioni meteorologiche ed ambientali.

7. Per tutto l'orario di apertura del Parco, con particolare riguardo all'*Area del Giardino Storico*, sarà effettuato apposito servizio di sorveglianza e vigilanza, da parte di personale incaricato dall'Amministrazione, in merito al rispetto del regolamento.
8. La responsabilità civile relativa ad incidenti che possano occorrere ai visitatori durante le visite è del l'Amministrazione esclusivamente per la responsabilità ad essa ascrivibile.

Art. 5
Titoli di ingresso

1. Per l'accesso al Parco, allo scopo di concorrere alle spese di manutenzione e di gestione del Parco medesimo, è previsto il pagamento di un titolo di ingresso determinato dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale ed eventualmente differenziato in base alle caratteristiche dei visitatori (età, residenza, appartenenza a categorie protette, invalidi civili, eventuali gratuità, ecc.) e alle Aree interessate. In caso di particolari occasioni il costo del biglietto potrà subire delle variazioni stabilite sempre con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Gli importi del titolo di accesso sono esposti in maniera visibile all'ingresso del Parco e decisi dall'Amministrazione.
3. Ai visitatori verrà rilasciato apposito titolo d'accesso, all'ingresso del Parco o in altri luoghi preposti dall'Amministrazione.

Art. 6
Divieti di carattere generale

1. È vietato accedere al *Giardino Storico* del Parco in maniera autonoma e senza autorizzazione da qualsiasi accesso. Gli accessi autorizzati alle Visite sono opportunamente segnalati.
2. Allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, storiche e culturali proprie del Parco, nonché la salvaguardia della flora, della fauna e dei relativi habitat, i visitatori del Parco e coloro che intendono utilizzare il *Giardino Storico* ai fini delle attività di cui all'art. 4 del presente regolamento, sono tenuti a rispettare i divieti specificati nei successivi commi.
3. È vietata la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di organismi vegetali, così come la raccolta, l'asportazione e la manomissione di minerali, rocce, reperti archeologici o di valore storico-culturale.
4. È vietato il disturbo, la cattura, il ferimento e l'uccisione di specie animali.
5. È fatto divieto di introdurre specie estranee, vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale del Parco.
6. È vietato accendere fuochi.
7. È fatto divieto di introdurre cani senza apposito guinzaglio e museruola, se prevista dalla normativa, all'interno del Parco.
8. Non è in alcun modo consentito l'accesso con veicoli a motore o elettrici. Sono esentati dal divieto soltanto gli addetti alla manutenzione, i mezzi di soccorso, i veicoli elettrici dedicati al trasporto delle categorie speciali, che non dovranno comunque arrecare danni alla natura dei luoghi.
9. È fatto divieto di abbandonare, anche in via temporanea, rifiuti al di fuori degli appositi cestini, così come di imbrattare qualsiasi elemento del Parco.
10. Non possono essere apportate modificazioni, lesioni, trasformazioni che lascino segni in alcuna parte del Parco.
11. Non sono consentite segnalazioni luminose, salvo quelle assentite dal Comune.
12. Sono vietate manifestazioni spontanee, in tutto il Parco, se non previa autorizzazione del Comune, in particolar modo quelle che possano arrecare danno o disturbo a tutti quelli che sono i tratti distintivi di un *Giardino Storico*.

Art. 7

Comportamento dei visitatori

1. I fruitori del Parco devono rispettare tutte le buone prassi civiche e il presente Regolamento. I visitatori del *Giardino Storico* devono altresì attenersi alle istruzioni fornite dalla guide e seguire il percorso indicato.
2. In caso di accertata violazione, segnalata dall'organo di controllo, i visitatori verranno allontanati e saranno loro comminate le sanzioni previste dalla vigente normativa (contenute nel regolamento di P.L. all'art. 104 - oppure l'art. 7bis D.L. n. 267 del 18/08/2000), nonché al risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le disposizioni di legge.

Titolo IV USO DEL PARCO Art. 8 Attività consentite

1. All'interno di tutto il Parco, individuando di volta in volta, la zona idonea alle specifiche iniziative, oltre alle visite guidate sono consentite le seguenti attività: passeggiate, attività ricreative, visite didattiche, laboratori didattici e ludo-didattici, attività di lettura, concerti, fiere, convegni, eventi, studi e ricerche scientifiche, celebrazione di matrimoni, servizi fotografici, feste private, riprese video ed allestimenti televisivi e cinematografici.
2. Per tali attività l'Amministrazione stabilisce con Deliberazione di Giunta Comunale le relative tariffe di utilizzo.
3. Le suddette attività, genericamente intese come manifestazioni ed eventi, atte a promuovere e valorizzare il Parco e tutto il territorio circostante, devono svolgersi sempre nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche, culturali dello stesso, ammettendo quelle iniziative artistiche che non eccedano in numero di partecipanti, superando quei fisiologici rapporti spaziali/volumetrici degli spazi messi occasionalmente messi a disposizione dall'Amministrazione, in modo che non se ne pregiudichi la salvaguardia ambientale.
4. Le visite didattiche ed i laboratori didattici e ludo-didattici sono curati da personale preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, nel rispetto delle indicazioni e condizioni da questo dettate.
5. I matrimoni ed i relativi servizi fotografici si svolgono nelle aree individuate dal Comune e che verranno comunicate preventivamente ai fruitori.
6. L'Amministrazione si riserva ogni decisione relativamente a richieste di particolare impegno, quali servizi fotografici, riprese video allestimenti televisivi e cinematografici, studi e corsi di studio, ricerche scientifiche.
7. Per le attività di cui ai commi 5 e 6 potranno essere richieste eventuale polizza assicurativa e/o il deposito di una cauzione, il cui importo viene determinato dall'Amministrazione. Al termine del periodo di utilizzo del sito, personale autorizzato ed incaricato dalla vigilanza effettuerà una verifica a dello stato dei luoghi; in caso di danneggiamenti, l'Amministrazione si rivarrà sull'utilizzatore.
8. Eventuali espressioni acustiche dalle manifestazioni devono rispettare le caratteristiche del Parco.

Art. 9 Richiesta e condizioni per l'uso

1. I soggetti che abbiano intenzione di svolgere attività diverse dalle normali passeggiate o visite guidate, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo, devono inoltrare richiesta formale agli uffici comunali.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti al rispetto di quanto disposto nell'Art. 6, (Divieti di carattere generale).

3. Per le sopra menzionate attività sono previste specifiche tariffe di utilizzo del Parco stabilite dall'Amministrazione con Deliberazione di Giunta Comunale.

4. Nel caso di attività di studio e ricerca scientifica effettuata da Università, Enti, Istituti pubblici o privati, Associazioni e Fondazioni, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta di autorizzazione, corredata da un programma analitico di studio/ricerca, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. oggetto, finalità ed aree interessate;
- b. durata prevista;
- c. eventuali prelievi di materiale vivente e non vivente previsti;
- d. eventuale impiego di particolari attrezzature ed apparecchiature;
- e. nominativi, qualifiche e *curriculum vitae* delle persone impegnate nell'attività di studio/ricerca;
- f. esito previsto dello studio/ricerca (tesi, pubblicazione scientifica, ecc.);
- g. necessità di carattere logistico e tecnico;
- h. aree esterne da riservare a parcheggio.

L'Amministrazione si riserva di valutare la validità delle richieste e di acquisire il risultato della ricerca, che potrà essere utilizzato, con menzione dell'autore, a fini didattici documentativi o promozionali.

5. Nei restanti casi, coloro che intendono utilizzare il Parco devono presentare specifica richiesta scritta di autorizzazione, nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. aree del Parco che si intendono utilizzare;
- b. date ed orari di utilizzo;
- c. tipologia di attività che si intende svolgere;
- d. necessità di carattere logistico e tecnico;
- e. aree esterne da riservare a parcheggio.

6. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno dichiarare che L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi onere e/o responsabilità per danneggiamenti, furti, incendi e altri eventi che possano interessare persone, opere, beni e quant'altro oggetto delle attività svolte.

7. Per tutto il periodo di svolgimento delle attività di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo sarà effettuato apposito servizio di sorveglianza e vigilanza da parte del personale incaricato dall'Amministrazione, in merito al rispetto dei termini, condizioni e divieti inerenti l'utilizzo del Parco, così come disciplinati dal presente Regolamento.

8. La responsabilità civile relativa ad incidenti che possano occorrere ai visitatori e fruitori durante lo svolgimento di tali attività, è dell'Amministrazione per quanto ad essa esclusivamente ascrivibile.

Art. 10

Manifestazioni istituzionali

1. Al fine di valorizzare e far conoscere il Parco, l'Amministrazione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza dei visitatori, nonché nel rispetto delle peculiari caratteristiche ed esigenze di tutela del sito, potrà realizzare specifiche iniziative e manifestazioni a carattere divulgativo e promozionale del Parco medesimo.

2. Con la stessa finalità, l'Amministrazione potrà stabilire rapporti di collaborazione con Enti Pubblici, Soggetti Privati, Enti del III settore, subordinati da apposita documentazione che ne disciplini anche specifici termini e condizioni.

Art. 11

Comitato Scientifico

Qualora lo ritenga opportuno, per esigenze dettate dalla conservazione, valorizzazione e promozione del Parco, l'Amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico, la cui composizione sarà definita, sentita la Commissione Consiliare preposta, da Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 12
Norma finale

Il presente regolamento dovrà essere adottato come disciplina di base di tutela e utilizzo del Parco a prescindere dalle modalità di gestione del bene stesso.